

IL SINDACO DELL'AQUILA

PERSONE ABITUALMENTE DIMORANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E BENEFICIARIE DI AIUTI ALLOGGIATIVI CONNESSI ALL'EMERGENZA SISMICA MA ANCORA ISCRITTE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DI ALTRI COMUNI. NECESSITA' DI ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DELL'AQUILA AI FINI DELLA CONFERMA DEI BENEFICI.

DISPOSIZIONE

Premesso:

che le disposizioni emergenziali approvate a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 hanno previsto una serie di aiuti nei confronti delle persone che, alla data dell'evento, erano residenti o abitualmente dimoranti nel territorio del Comune dell'Aquila;

che la residenza, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale;


che ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) le variazioni di dimora abituale devono essere rese dagli interessati agli Uffici d'Anagrafe entro venti giorni;

che le disposizioni emergenziali prima richiamate non hanno in alcun modo modificato gli obblighi in materia anagrafica riguardanti l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente delle persone che hanno una condizione di dimora abituale nel Comune;

che, dalle operazioni di revisione post censuaria dell'Anagrafe della popolazione residente e dagli incroci con la banca dati dell'emergenza, sono emersi numerosi casi di persone non iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune ma censite come dimoranti abituali in alloggi realizzati a seguito dell'emergenza sismica (Insediamenti C.A.S.E. e M.A.P.) o in sistemazioni



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filonardi Ceccoli n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862410031





IL SINDACO DELL'AQUILA

alloggiative all'interno del territorio comunale (Fondo immobiliare, affitti concordati);

Considerato che le persone che si trovano in tale condizione, ad oltre 4 anni dell'evento sismico e pur fruendo di un alloggio idoneo all'uso continuativo, nella gran parte dei casi non hanno ancora regolarizzato la loro posizione anagrafica provvedendo ad allineare la residenza alla condizione dichiarata di stabile dimora;

Atteso:

che la mera dichiarazione resa da un soggetto all'Ufficiale d'Anagrafe di voler risultare residente in un certo Comune non è di per sé sufficiente a cristallizzare la propria posizione anagrafica se lo stato di fatto non corrisponde realmente a quanto dichiarato;

che tali considerazioni e circostanze si riverberano inevitabilmente su quanto attiene alla fruizione degli aiuti legati all'emergenza sismica in quanto i soggetti beneficiari che hanno dichiarato reiteratamente la loro stabile dimora, producendo anche la documentazione comprovante tale condizione, non possono evitare l'iscrizione nel registro dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dell'Aquila;


che l'utilizzo abituale e continuativo degli alloggi o soluzioni alloggiative diverse all'interno del territorio comunale, finanziate direttamente con fondi dell'emergenza sismica, è condizione essenziale per poter mantenere, nel tempo, il diritto a tali benefici;

Considerati i dati rilevati al 15° Censimento della Popolazione Residente del 9 Ottobre 2011;

Ricordando, in ogni caso, che è fatto obbligo a ciascun cittadino italiano, o appartenente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato extra UE, di regolarizzare la propria posizione anagrafica



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filonuzzi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410071





IL SINDACO DELL'AQUILA

DISPONE

I cittadini tuttora residenti in altri Comuni che hanno dichiarato la propria dimora abituale nel Comune dell'Aquila ai fini dell'assegnazione degli aiuti previsti dalla normativa relativa all'emergenza sismica e che si trovano, in forza di tali aiuti, in una sistemazione alloggiativa idonea all'interno del territorio comunale, devono confermare tale condizione presso l'Ufficio Anagrafe entro e non oltre il 4 novembre 2013 per la conseguente iscrizione nei registri anagrafici della popolazione del Comune dell'Aquila.

Nel caso non venga presentata spontaneamente tale dichiarazione a conferma della dimora abituale, si procederà d'Ufficio da parte degli Ufficiali d'Anagrafe sulla scorta dei riscontri amministrativi e delle notizie acquisiti ai sensi dell'art. 5 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 223/1989 (regolamento anagrafico) con l'assistenza della Polizia Municipale.

Qualora venga accertata, alla luce dei riscontri effettuati, la mancanza del requisito di stabile dimora e quindi di residenza nel Comune dell'Aquila, tale circostanza dovrà essere segnalata al Settore competente in materia di assistenza alla popolazione per l'adozione dei relativi provvedimenti di revoca dell'assegnazione dei benefici (alloggi) legati all'emergenza sismica.

Trasmettere il presente provvedimento al Settore Affari Generali e Istituzionali ed al Settore Politiche Sociali e Cultura;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento per quindici giorni all'Albo Pretorio on line e al sito internet Istituzionale del Comune.

L'Aquila 3 ottobre 2013

IL SINDACO
(Dott. Massimo Cialente)



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filonucci Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862/45702/3 - Fax 0862/410081

